

Aut. A



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse

Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità compensative

BANDO PUBBLICO

P.S.R. 2014-2020 MISURA 13 sottomisura 13.1

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE ANNO 2017

(ALLEGATO A alla DPD021/25 del 08/02/2018)




Indice

Normativa di riferimento	4/5
Elementi di cui alla L.241	6
1. Premessa	7
2. Obiettivi	7
3. Cosa viene finanziato	7
4. Beneficiari	7
5. Condizioni di ammissibilità	8
6. Entità ed intensità del premio	8
7. Individuazione grafica azienda agricola	9
8. Presentazione delle domande	10
8.1 Termini per la presentazione delle domande	10
8.2 Modifica domanda iniziale	11
8.3 Modifica per ritiro parziale	11
8.4 Comunicazione ritiro totale della domanda	11
8.5 Errori palesi	11
8.6 Cause di forza maggiore	11
9. Trasferimento degli Impegni	12
10. Controlli di ammissibilità	12
11. Controlli Amministrativi	12
12. Controlli in loco	13
13. Controllo di plausibilità	13
14. Condizionalità	14
15. Controlli e Sanzioni	14
16. Istruttoria Automatizzata	15
17. Modalità di pagamento	15
18. Acquisizione informazione antimafia	15



19. Chiusura procedimento amministrativo	15
20. Trattamento dati personali e di pubblicità	16

Allegati n. 1 : Allegato B Elenco Comuni montani svantaggiati e parzialmente svantaggiati





NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009 del Consiglio;
- Reg. UE n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. UE n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. UE 1393/2016 del 4 maggio 2016, della commissione recante modifica del regolamento delegato UE 640/2014 che integra il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. UE n.747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato approvato IL Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;

- DGR 1056 del 19/12/2015 presa d'atto approvazione PSR 2014-2020 Regione Abruzzo ;
- DPD/92 del 17/02/2016- DPD 141 del 15/04/2016- DPD178 DEL 14/12/2016 l'Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l'avvio e l'attuazione del PSR 2014/2020;
- DM MIPAFF 2490 del 25 gennaio 2017;
- Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017;
- Circolare AGEA prot.ACIU.2016.120 predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
- Ulteriori norme di carattere comunitario nazionale e regionale che regolano la materia.



Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- **Amministrazione procedente:** Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse;
- **Oggetto del Procedimento:** concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 13 sottomisura 13.1;
- **Ufficio Responsabile del procedimento:** Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
- **Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando:** Rag. Angela Maria Raglione tel. 0862-364276
- **Data di conclusione del procedimento :** 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione :** ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **Data di presentazione dell'istanza :** coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- **Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2018**



1. PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2017. La normativa di riferimento a cui soggiace la presente misura è quella riportata nell'allegato A) al presente Avviso Pubblico.

2. OBIETTIVI

La sottomisura 13.1.01 è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le aziende agricole, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

Attraverso questa sottomisura si perseguono gli obiettivi della focus area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e si concorre anche al raggiungimento degli obiettivi trasversali ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. COSA VIENE FINANZIATO

L'indennità compensativa consiste in un aiuto col quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola. L'aiuto è erogato mediante la corresponsione di un'indennità per ettaro di superficie agricola applicata sulla SAU aziendale. Il sostegno viene erogato in coerenza con i calcoli in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

4. BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

1. "Agricoltori in attività nelle forme singole e associate" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

*La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalle Circolari Agea Coordinamento n.ri ACIU. 2015.140 e 2016.121 .



5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

L'indennità compensativa è accordata agli imprenditori agricoli che:

- sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del reg.(UE) n. 1307/2013 per gli agricoltori in attività;
- possiedono terreni presenti nel territorio della Regione Abruzzo all'interno dei comuni ricadenti nelle aree di montagna art. 32 Par 1 lett. a) Reg. 1305/2013 (**allegato B al presente bando**);
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto (circolare AGEA prot. ACIU 2016.120 del 1 marzo 2016); ai fini del mantenimento della continuità della conduzione è possibile, a copertura del periodo di impegno di riferimento dell'indennità, provvedere al rinnovo dei contratti scaduti e all'aggiornamento nel fascicolo dei titoli di conduzione;
- s'impegnano al mantenimento dell'attività agricola nell'anno di concessione (15/05/2018 -14/05/2019); per mantenimento dell'attività agricola s'intende che nell'anno di concessione il beneficiario del premio sia titolare di una partita IVA in campo agricolo codice ATECO 01;

I sopracitati requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento dell'indennità (**15/05/2018 – 14/05/2019**).

6. ENTITA' E INTENSITA' DEL PREMIO

L'indennità compensativa è erogata in misura della superficie condotta dal beneficiario presente nel fascicolo aziendale e richiesta a premio sotto forma di premio per ettaro di SAU. La SAU (superficie Agricola Utilizzata) rappresenta la superficie del territorio destinato ad uso agricolo; sono pertanto escluse nel conteggio della SAU superfici occupate da fabbricati, boschi, arboricoltura da legno, strade interpoderali ecc. L'importo da erogare è differenziato sulla base dei seguenti indirizzi produttivi aziendali:

- **aziende zootecniche** Sono classificate aziende zootecniche quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile attraverso la BDN e la BDE (Banca dati degli Equidi) con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di SAU aziendale. Il mancato rispetto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia " altre aziende ";
- **altre aziende**

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro, calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 31.4 del Reg. UE 1305/2013 l'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

PER LE AZIENDE ZOOTECHNICHE

- per una SAU fino a 10ha 100% : 160 €/ha;
- per una SAU da 10 a 20ha 50% : 80 €/ha;
- per una SAU da 20 a 50ha 25% : 40 €/ha;
- per una SAU oltre a 50ha 12,5% : 20 €/ha;



PER LE ALTRE AZIENDE

- per una SAU fino a 10ha 100% : 120 €/ha;
- per una SAU da 10 a 20ha 50% : 60 €/ha;
- per una SAU da 20 a 50ha 25% : 30 €/ha;
- per una SAU oltre a 50ha 12,5% : 15 €/ha;

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 non si prevedono criteri di selezione.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente bando è pari a € 7.000.000,00=

7. INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDA AGRICOLA

L'art.17, paragrafo 2, del Reg.(UE) n.809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali (domanda grafica). Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate. Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle isole aziendali che costituiscono l'azienda. La proposta di una nuova isola aziendale, definita nella circolare AGEA 2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie e delle domande di aiuto. Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17 paragrafo 4 del Reg.(UE)n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. 14300 del 17/02/2017. Qualora si verifichi sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.



8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il beneficiario deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Con l'assistenza di un libero professionista o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione, muniti di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende;
- c) Presso la Regione territorialmente competente (se non diversamente disposto dalla Regione).

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. La valutazione istruttoria dell'ammissibilità della domanda di sostegno è di competenza della Regione Abruzzo mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. L'utente abilitato, completa la fase di compilazione della domanda e previa sottoscrizione da parte del richiedente procede con rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione; si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'AGEA. **Le domande vanno sottoscritte dal richiedente esclusivamente con firma elettronica mediante il codice OTP (One –Time Password).** Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è firmata. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

8.1 Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2018 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali : **15 maggio 2018**, ai sensi dell'art. 13 del reg.809/2014;
- b) Domande di modifica: **31 maggio 2018** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13 par. 1 del reg (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi entro **P11/06/2018**. La presentazione tardiva della domanda comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto in caso di presentazione della domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.





8.2 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica" della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN. Qualora vengono presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera l'ultima pervenuta. La presentazione della domanda di modifica oltre il termine del 31/05/2018 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 11/06/2018. Saranno dichiarate irricevibili le domande di modifica presentate oltre il termine dell' 11/06/2018.

8.3 Modifica per ritiro parziale

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 è possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale, che permette di ritirare in parte la domanda iniziale. In qualsiasi momento. Il termine per la presentazione della domanda coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande. Saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

8.4 Comunicazione ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento tramite compilazione dell'apposito modello su SIAN. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

8.5 Errori palesi

Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

8.6 Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 4, del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, al di fuori dei termini temporali già descritti, un'apposita comunicazione all'autorità competente entro 15 (quindici) giorni lavorativi,

pena la decadenza del beneficio, a decorrere dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in grado di farlo, allegando la documentazione probante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate. Non sono previsti riduzioni.

9. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare allo STA territorialmente competente entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'obbligo di inoltrare tramite PEC allo STA territorialmente competente l'apposito modello predisposto dall'organismo pagatore (AGEA) contenente l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

10. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 75 , paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1) aziende non selezionate a campione

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2) aziende facenti parte del campione

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. UE 809/2014.

L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:





- a. verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- b. verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- c. verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - verifica della disponibilità delle superfici aziendali alla data del **15/05/2018** e alla fine del periodo a cui l'indennità si riferisce **14/05/2019**;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore alla superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2018;
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN) e con la Banca Dati Equidi (BDE);
 - verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - controlli specifici previsti dalla misura;

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione delle **VCM** (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM 2490 del 25 gennaio 2017.

12. CONTROLLI IN LOCO

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg (UE) 809/2014 la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014. Tale controllo ha l'obiettivo di verificare:

- a. l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- b. l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- c. l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo.

13. CONTROLLO DI PLAUSIBILITA'

Per le sole aziende campione verrà effettuato il controllo di plausibilità mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale alla data del controllo in loco rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN e BDE alla stessa data del momento del controllo. Qualora dal confronto tra le UBA rilevate dal conteggio fisico e le UBA rilevate in BDN e BDE emerga una differenza sia essa positiva che negativa si applica lo scostamento percentuale che verrà applicato al numero di UBA utilizzate per il carico valido. In

caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento dell'impegno , il controllo in BDN e BDE verrà effettuato con riferimento alla situazione presente l'ultimo giorno di impegno (14/05/2019).

14. CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità. La condizionalità che discende dal Reg. CE n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura. Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, dal DM n. 2490 del 25 gennaio 2017. Gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai fini del regime di condizionalità sono quelli approvati con la DGR relativa all'anno di riferimento della domanda. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premi. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA e riguarda ogni anno almeno l'1% delle domande ammissibili.

15. CONTROLLI E SANZIONI

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 , dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 2490 del 25/01/2017.

Al riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda ;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla " Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".



16. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata dall'organismo pagatore (AGEA) con il riscontro delle ICO (Impegni, Criteri e Obblighi) attraverso il sistema VCM (verifica e controllabilità delle misure), che ne determina l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni. Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono rese disponibili alla Regione. Gli STA territorialmente competenti provvedono, laddove è possibile, alla risoluzione delle anomalie, approvano con determinazione l'elenco delle eventuali domande ammissibili e autorizzano la liquidazione provinciale dell'aiuto ai beneficiari trasmettendo il tutto al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse che provvede all'elaborazione dell'elenco Regionale da inviare ad AGEA.

17. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avviene:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

18. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA di cui al D.lgsn. 159 del 6/11/2011 e s.m.i.

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia, AGEA ha l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia per le concessioni di terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e per le erogazioni correlate a domande di aiuto aventi per oggetto terreni demaniali e terreni agricoli a qualsiasi titolo posseduti. L'informazione antimafia sarà acquisita in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e con le modalità impartite da AGEA con le Istruzioni operative n. 3 del 22 gennaio 2018 prot. ORPUM.2018.0004464.

19. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La chiusura delle domande con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dagli STA territorialmente competenti nei casi in cui le stesse sono state rese disponibili per l'istruttoria. L'Organismo Pagatore AGEA notifica l'esito positivo della domanda avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica successive modificazioni.



20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA'

Si informano i richiedenti che i dati personali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Allegati: 1 – Elenco dei Comuni Montani Svantaggiati e parzialmente Svantaggiati

